

ALLEGATO "A" al n. 101.067/31.186

**Statuto
della "FONDAZIONE MAGO SALES"**

Art.1 - DENOMINAZIONE

1.1 E' costituita per volontà del Fondatore Silvio MANTELLI una Fondazione denominata **"FONDAZIONE MAGO SALES"**.

1.2 La denominazione è automaticamente integrata dall'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore), a seguito dell'iscrizione della Fondazione nel RUNTS.

Art.2 - DURATA

2.1 La Fondazione ha durata illimitata.

Art.3 – SEDE

3.1 La Fondazione ha sede in Cherasco.

Il trasferimento dell'indirizzo della sede, nell'ambito del Comune, non costituisce modifica dell'atto costitutivo o dello statuto: esso è deliberato dal Consiglio di Amministrazione e il Presidente provvederà a curarne la debita pubblicità a norma di legge.

Art.4 - SCOPO

4.1 La Fondazione, con finalità di solidarietà sociale e senza scopi di lucro, ha per scopo principale la promozione umana, civica e cristiana degli individui ed in particolare dei soggetti più svantaggiati anche appartenenti a collettività estere di paesi in via di sviluppo.

Art. 5 - OGGETTO

5.1 Nel conseguimento in via esclusiva o principale di attività di interesse generale di solidarietà sociale, di promozione umana, civica e cristiana dei soggetti di cui sopra ed in coerenza con essi, la Fondazione intende svolgere attività nei seguenti settori, quali richiamati nell'art. 5 CTS:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera d);
- formazione universitaria e post-universitaria (lettera g);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lettera i);
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lettera k);
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lettera l).

La fondazione intende nello specifico occuparsi di beneficenza, assistenza sociale e formazione anche mediante il sostegno individuale, l'erogazione di borse di studio e simili, la formazione professionale, culturale ed artistica, l'introduzione dei giovani nel mondo del teatro, dello spettacolo e dell'animazione in genere e, in particolare, della prestidigitazione, con promozione e realizzazione di corsi, riunioni, stages, progetti, da realizzare in Italia ed all'estero, invio di aiuti umanitari a componenti di collettività estere di paesi in via di sviluppo per la realizzazione di progetti e micro progetti di sostegno anche a distanza. All'esclusivo fine del raggiungimento dell'oggetto la Fondazione è facoltizzata ad effettuare in via occasionale il commercio in tutte le sue forme di generi non alimentari.

5.2 La fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui all'articolo 5

CTS, a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale.

Non saranno consentite alla Fondazione altre attività al di fuori di quelle istituzionali, ad eccezione di quanto stabilito dalla normativa.

Art.6 - PATRIMONIO

6.1 Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dalle somme originariamente devolute dal Fondatore in sede di costituzione (dotazione iniziale).
- b) dai beni mobili e immobili che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- c) dalle donazioni, offerte, disposizioni testamentarie che perverranno alla Fondazione da parte di qualsiasi soggetto o ente pubblico o privato, sempre che tali erogazioni siano espressamente destinate ad incrementare il patrimonio della Fondazione;
- d) dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, sia destinata ad incremento del patrimonio, anziché all'esercizio successivo.

6.2 Non incrementano il patrimonio iniziale in quanto a disposizione della Fondazione per l'adempimento dei suoi compiti:

- i redditi derivanti dal patrimonio di cui al paragrafo precedente (salvo quanto precisato sub d),
- ogni eventuale contributo ed elargizione di terzi che non siano espressamente destinati all'incremento del patrimonio.

6.3 Il patrimonio della fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art.7 - ORGANI DELLA FONDAZIONE

7.1 Sono organi della Fondazione:

- a) Il Presidente della Fondazione
- b) Il Consiglio di Amministrazione
- c) Il Comitato Esecutivo
- d) L'Organo di Controllo

Art.8 - IL PRESIDENTE

8.1 La carica di Presidente della Fondazione è ricoperta di diritto dal Fondatore Silvio Mantelli, salvo rinuncia.

Successivamente, il Presidente è nominato dallo stesso Fondatore. Il Presidente che sia stato nominato dal Fondatore rimane in carica a vita, salvo rinuncia.

In seguito, il Presidente sarà eletto dal Consiglio di Amministrazione al proprio interno, e rimarrà in carica per 5 (cinque) anni, con possibilità di riconferma al termine del mandato. Questa disposizione si applicherà anche in caso di mancata designazione del Presidente da parte del Fondatore Silvio Mantelli.

8.2 Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e il Comitato esecutivo. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo e provvede ai rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni.

8.3 Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con potere di nominare procuratori; sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione, cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario od opportuno; adotta in caso di urgenza ogni provvedimento occorrente, sottoponendolo a ratifica del Consiglio di amministrazione.

8.4. Il Presidente designa, fra i componenti del Consiglio, un Vice Presidente, il quale in caso di assenza o impedimento del Presidente ne esercita le funzioni; la firma del Vice Presidente a nome della Fondazione farà piena prova, di fronte ai terzi, dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Il Vice Presidente dura in carica cinque anni e può essere riconfermato.

8.5 Il Presidente della Fondazione, ove lo ritenga opportuno, proporrà al Consiglio di amministrazione la nomina di un Direttore generale/Segretario con compiti organizzativi, designando la persona atta a ricoprire tale incarico e proponendone specificamente funzioni, attribuzioni, durata dell'incarico e compenso (entro i limiti di legge). Il Direttore generale/Segretario è scelto fra persone estranee al Consiglio.

8.6 Al Presidente – allorché la carica non sia più ricoperta dal Fondatore - può essere attribuito, con deliberazione del Consiglio di amministrazione, un compenso (comunque entro i limiti di legge) per l'attività svolta nell'interesse della Fondazione.

Art.9 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

9.1 La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero variabile di membri da 3 (tre) a 15 (quindici), compreso il Presidente.

9.2 I membri del Consiglio di amministrazione sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo. Successivamente, la nomina compete al Fondatore. I Consiglieri sono nominati a tempo indeterminato e la morte del Fondatore non comporta la decadenza del Consiglio.

Qualora, per dimissioni - da comunicarsi al Consiglio per iscritto, a mezzo lettera raccomandata A/R ovvero con raccomandata a mano - o per altre cause, vengano a mancare uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, il Fondatore (o, in seguito, il Consiglio stesso, con decisione da assumersi con il voto favorevole di almeno i due terzi dei restanti componenti) provvede a sostituirli, entro trenta giorni dalla data di formale conoscenza della cessazione dalla carica.

In ogni caso di modificazione della composizione del Consiglio di Amministrazione, il Presidente deve tempestivamente richiederne l'iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche e nel R.U.N.T.S. quando istituito.

La carica di consigliere di amministrazione è onorifica e non viene previsto alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate (e salvo quanto previsto per il Presidente della Fondazione).

9.3 Il Consiglio di amministrazione è investito, senza alcuna limitazione, dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con facoltà di deliberare il compimento di tutti gli atti ritenuti opportuni per il raggiungimento degli scopi istituzionali, nessuno escluso od eccettuato.

Oltre a quanto previsto da norme di legge, al Consiglio di Amministrazione spetta:

a)- predisporre ed approvare entro il mese di aprile il bilancio consuntivo della Fondazione;

b)- provvedere all'amministrazione del patrimonio della Fondazione, senza diminuirne in ogni caso l'ammontare;

c)- nominare, su iniziativa e designazione del Presidente, un Direttore generale/Segretario con compiti organizzativi, determinandone specificamente funzioni, attribuzioni, durata dell'incarico e compenso (entro i limiti di cui al Codice del Terzo Settore);

d)- determinare l'eventuale attribuzione di un compenso al Presidente della Fondazione, entro i limiti di cui al Codice del Terzo Settore;

e)- deliberare (con il voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi componenti) le modifiche dello statuto;

f)- deliberare (con il voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi componenti) in merito alla proposta di estinzione della Fondazione e di devoluzione del patrimonio, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 11 del presente statuto.

Il Consiglio potrà delegare parte dei suoi poteri al Comitato esecutivo e quest'ultimo, a sua volta, ha facoltà di eleggere al proprio interno un consigliere delegato per l'espletamento di tutti gli atti di ordinaria amministrazione. Non possono formare oggetto di delega, oltre alle attribuzioni di cui alle precedenti lettere c), d), e), f), i poteri relativi alle seguenti materie:

- definizione dei progetti e delle missioni cui rivolgere l'attività della Fondazione per il perseguimento degli scopi istituzionali;
- verifica dell'esecuzione dei progetti di solidarietà sociale in aderenza alle finalità della Fondazione ed in conformità all'impiego dei fondi stanziati;
- approvazione del bilancio annuale (mentre potrà essere delegata al Comitato esecutivo la stesura del medesimo).

9.4 Il Consiglio di amministrazione si raduna su convocazione del Presidente con periodicità almeno semestrale, ed in ogni caso ogni qualvolta il Presidente o almeno due membri del consiglio ne facciano richiesta. La convocazione è fatta mediante invito, spedito per lettera raccomandata a/r o telefax o telegramma o posta elettronica, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza, con l'indicazione dell'ordine del giorno da trattare. Sono in ogni caso valide, anche in mancanza di convocazioni formali, le riunioni del Consiglio di amministrazione alle quali partecipino tutti i membri. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza di questi, dal Consigliere più anziano di età.

9.5 Le adunanze del Consiglio di Amministrazione, che per scelta del presidente potranno essere tenute anche per videoconferenza con tutti i criteri atti a garantire l'identificazione dei soggetti e l'effettiva partecipazione alla discussione ed al voto, sono valide se è presente la maggioranza dei membri in carica. Salva la necessità di maggioranze qualificate, richiesta dal presente statuto o dalla legge in relazione all'oggetto di determinate decisioni, le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, a votazione palese.—Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, trascritto sull'apposito Libro e sottoscritto da chi presiede la riunione e dal Segretario, scelto dal Presidente anche fra persone estranee al Consiglio.

Art.10 - COMITATO ESECUTIVO

10.1 Il Consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri un Comitato esecutivo, composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri tra cui il Presidente della Fondazione, al quale delega parte delle proprie attribuzioni, nel rispetto delle limitazioni statutarie previste. Al Comitato esecutivo sono delegati tutti i poteri relativi alla gestione ordinaria della Fondazione.

10.2 Il Comitato Esecutivo resterà in carica a tempo indeterminato, sino a revoca da parte del Consiglio di amministrazione. Qualora, per dimissioni od altre cause, vengano a mancare uno o più membri del Comitato esecutivo, il Consiglio di Amministrazione provvede a sostituirli entro un mese dalla loro formale cessazione. La carica di membro del Comitato Esecutivo è onorifica e non viene previsto alcun compenso salvo il rimborso delle spese documentate.

10.3 Il Comitato esecutivo si raduna su convocazione del Presidente con periodicità almeno trimestrale ed in ogni caso ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno. La convocazione è fatta dal Presidente con invito a mezzo lettera, telefax o posta elettronica, con preavviso minimo di un giorno. Sono in ogni caso valide, anche in mancanza di convocazione formale, le riunioni alle quali partecipino tutti i membri. Le riunioni del Comitato esecutivo sono presiedute dal Presidente.

10.4 Le adunanze del Comitato esecutivo sono valide se è presente la maggioranza dei membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta, a votazione palese. Delle riunioni del Comitato esecutivo è redatto apposito verbale, trascritto sull'apposito Libro e sottoscritto da chi presiede la riunione e dal Segretario, scelto dal Presidente anche fra persone estranee al Consiglio.

Art. 11 - ORGANO DI CONTROLLO

11.1 Il consiglio di amministrazione provvede alla nomina di un organo di controllo, collegiale o anche monocratico, nei casi previsti dall'art.30 del Codice del Terzo Settore o qualora ne ravvisi la necessità.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5,6,7 e 8 del D.Lgs. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale, ove previsto per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati temi.

11.2 Il consiglio di amministrazione, nei casi previsti dal Codice del Terzo Settore o qualora ne ravvisi la necessità, provvede alla nomina di un

soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il quale può essere o una persona fisica oppure un Collegio.

Non possono essere eletti revisori contabili i membri del Consiglio Direttivo.

Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un Collegio, lo stesso è composto di tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi.

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica tre anni e può essere rinominato fino a tre volte consecutive.

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione della Fondazione, può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

Art. 12- ESTINZIONE

12.1 La Fondazione si estingue, oltre che nei casi previsti dalla legge, quando il Consiglio di amministrazione, con deliberazione assunta con la maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti, accerti la sopravvenuta inadeguatezza del patrimonio al raggiungimento degli scopi istituzionali dell'Ente o comunque l'impossibilità di realizzare le finalità dell'Ente.

In caso di estinzione della Fondazione, per qualunque causa, il Consiglio di amministrazione proporrà all'autorità competente la persona del liquidatore.

12.2 Esaurita la liquidazione, i beni restanti saranno interamente devoluti secondo quanto disposto dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto del comma successivo.

12.3 In ogni caso, il patrimonio residuo, salva diversa destinazione imposta dalla legge, dovrà essere devoluto ad altri enti del Terzo Settore con scopi analoghi od affini e salvo il parere favorevole dell'Ufficio del Registro competente per territorio.

Art.13 - ESERCIZIO FINANZIARIO - RENDICONTO ANNUALE - AVANZO DI GESTIONE

13.1 L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

13.2 Entro quattro mesi dalla chiusura di ogni esercizio il Consiglio di amministrazione provvederà a redigere ed approvare il bilancio di esercizio e la relazione di missione ai sensi degli artt. 13 e 14 CTS ed una relazione sull'andamento della gestione, con l'osservanza delle norme di legge e delle regole di corretta amministrazione.

13.3 Eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

13.4 E' fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o patrimonio durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri ETS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili le fattispecie di cui all'art. 8, terzo comma CTS.

ART.14 - NORME FINALI

14.1 Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa espresso rimando e riferimento alle norme di Legge in materia di enti del terzo settore e in quanto compatibili alle norme del codice civile.

In originale firmato: Mantelli Silvio - Gianluca Eleuteri notaio.

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento registrato su supporto cartaceo, ai sensi art. 23, commi 3, 4 e 5 del D.LGS. 82/05, sottoscritta digitalmente da me notaio ai sensi dell'art. 22, comma 1, del D.Lgs n. 82/2005, esente da imposta di bollo, rilasciata da me notaio Gianluca Eleuteri di Torino.

Torino, 11/11/2024